

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Prelievo supplementare sul latte - Opposizione a cartella di pagamento - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 33850 del 12/11/2021 (Rv. 662882 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615

Corte

Cassazione

33850

2021